

Prot.n.04.23

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione il 25/03/2024, n.prot CA01/25/03/2024.

REGOLAMENTO DIDATTICO

DELL' ACCADEMIA MILANO

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Generalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto Accademia di Alta Formazione Milano “FranceSca Caccini” in seguito Accademia, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell'Accademia.
2. Gli ordinamenti didattici di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2 (Definizioni*)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina compresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) consiglio di corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma;
 - e) corsi di formazione musicale di base: le attività formative, comunque denominate, finalizzate

all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;

f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;

g) credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, prevista dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

i) dichiaratoria: la descrizione del settore disciplinare;

l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;

m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;

n) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Accademia;

o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;

p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;

q) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

r) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima dichiaratoria;

s) strutture didattiche: organismi che programmano e coordinano il servizio didattico erogato;

t) titoli di studio: i diplomi accademici rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera f).

(*) elencate in ordine alfabetico

CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 3

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

Accademia di Alta Formazione Musicale F. Caccini

1. L'accademia, nel rispetto del proprio Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con funzioni identiche alle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Art. 4

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Salvaguardando la titolarità definita per legge, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Consiglio accademico, che vi provvede nell'ambito della programmazione, anche sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti.
2. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore dell'Accademia. Possono far parte delle commissioni anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 6

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che ha/hanno curato la preparazione della prova finale e – ove possibile - almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina

del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera del Consiglio accademico, di norma entro il 30 settembre.
2. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
3. Il Consiglio accademico, con riferimento ai corsi per i quali è stata deliberata l'attivazione, programma, sentite le strutture didattiche, le relative attività formative. Esso stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli
organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
6. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.
7. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico l'Accademia garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.

Art. 8

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9

(Pubblicità degli atti)

1. L'accademia promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente l'Accademia pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico l'Accademia predispose la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.
4. L'Accademia è tenuta a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, ed eventuali ulteriori informazioni utili.
5. L'accademia individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure, in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente dell'Accademia è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi competenti.
3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso.

L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 11

(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i tre anni successivi nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.
3. Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che dopo aver rinunciato agli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare il contributo relativo alla ricognizione degli studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12

(Orientamento e tutorato)

1. L'Accademia attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Accademia istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività dell'Accademia e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.

3. L'Accademia promuove stage e tirocini di formazione e orientamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

(Diritto allo studio)

1. L'Accademia attiva modalità organizzative volte a garantire l'accesso degli studenti ai servizi e agli interventi previsti dalla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

2. L'Accademia attiva modalità organizzative volte a garantire l'integrazione scolastica, l'assistenza e il diritto allo studio dello studente in situazione di handicap, come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 14

(Titoli di studio e offerta formativa)

1. L'Accademia rilascia i seguenti titoli di studio:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;

e) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale, di durata non inferiore ai tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.

4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'accademia può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 15

(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo

livello è di tre anni e la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di due anni.

3. L'Accademia può attivare particolari modalità organizzative per le attività formative di studenti «a tempo parziale», consentendo loro di far fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nella condizione di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

4. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studi di loro interesse e prevedano di non poter sostenere e superare nei tempi legali le relative prove di valutazione.

5. L'Accademia può prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. L'accademia inoltre assicura specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno, anche in orari o secondo modalità diverse da quelle ordinarie.

La qualifica di studente «a tempo parziale» alle condizioni indicate viene acquisita formalmente all'atto dell'iscrizione.

6. Si potrà recedere dalla condizione di studente «a tempo parziale» all'atto dell'iscrizione a un successivo anno accademico. Il recesso, con passaggio, anche per gli aspetti contributivi, alla condizione di studente «a tempo pieno» è comunque richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale.



7. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio accademico, il quale delibererà, tenuto conto delle valutazioni della struttura didattica competente, in base alla carriera svolta, agli anni di iscrizione e alla disponibilità dei posti.

Art. 16

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico, sentito il parere del Collegio dei Professori e della Consulta degli studenti, e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale, acquisito il parere del CNAM.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Accademia determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;

f) le ore di lezione frontale;

g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre a quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 17

(Regolamenti interni dei corsi di studio)

1. I regolamenti interni dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, degli ordinamenti didattici e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.

2. Detti regolamenti devono obbligatoriamente contenere:

a) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
- g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti interni dei corsi di studio definiscono inoltre le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18

(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Accademia assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19

(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti interni dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività

formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti interni dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 20

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il Regolamento dei corsi di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere esecutivi, scritti, orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.
11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 22

(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.
2. La prova finale può avere carattere esecutivo/interpretativo, compositivo, tecnico/scientifico, inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, la cui formula di calcolo viene fissata dal Consiglio accademico, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata:

- come bonus, secondo pesi fissati dal Consiglio accademico sentite le strutture interessate (lodi aggiuntive ai voti d'esame, tempo impiegato per la conclusione degli esami di profitto, partecipazione a progetti internazionali e/o altro), fino a un punteggio non superiore a 5/110, e
- dalla commissione della prova finale, fino a un punteggio non superiore a 7/110.

L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. L'accademia rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.


Art. 23

(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

2. Il Consiglio accademico determina la data con cui l'Accademia provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono programmati dalle strutture didattiche interessate e indicati nel Regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel Regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.



4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 24

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso l'Accademia è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma d'Accademia congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'ammissione ai corsi accademici è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello o di laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma dell'Accademia congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso l'Accademia, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25

(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.

3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio accademico.

Art. 26

(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio accademico.

4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l'Accademia. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.

6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27

(Ripetenza e fuori corso)

1. La ripetizione della frequenza ad una disciplina può essere concessa una sola volta nell'ambito del corso. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici nei limiti stabiliti ai successivi commi 3 e 4, per completare il proprio percorso formativo assumendo la qualifica di «studente fuori corso».
3. Lo studente «a tempo pieno» che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto.
4. Lo studente «a tempo parziale» che non concluda il corso di studi entro i due anni accademici successivi al periodo massimo previsto dall'art. 15 comma 3 del presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Art. 28

(Crediti formativi accademici)

1. L'Accademia aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Accademia danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde di norma a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 29

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;

c) lo svolgimento, anche esternamente all'Accademia, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Accademia o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) l'Accademia può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Accademia, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia dell'Accademia la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo.

Art. 30

(Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

1. L'Accademia organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of

Reference for Languages (CEF) ovvero aver svolto un esame di Lingua straniera comunitaria a livello universitario o equipollente, previa presentazione della documentazione emessa dall'istituzione.

3. Gli studenti stranieri, all'ammissione, sono sottoposti alla verifica per la conoscenza della lingua italiana ad un livello adeguato. Nel caso siano riscontrate carenze sarà attribuito un debito formativo da compensare con l'obbligo del superamento di apposito esame, entro la prima annualità degli studi, secondo modalità stabilite dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche interessate.

Art. 31

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado).

L'Accademia può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 32

(Attività formative ulteriori soggette a valutazione in crediti)

La valutazione delle attività svolte dagli studenti è effettuata al termine di ogni annualità e riguarda il complesso delle attività attinenti (stage, seminari, tirocini e attività artistiche) opportunamente documentate. Le modalità e i tempi di presentazione della documentazione, e i criteri di valutazione in crediti ad essa relativi, vengono stabilite dal Consiglio accademico, sentite le strutture interessate.

Art. 33

(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro Istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento dei trasferimenti dipende dal numero di posti disponibili ed è disciplinato da criteri di selezione stabiliti dal Consiglio accademico.

2. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 34

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Accademia, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati dal superamento delle relative prove di ammissione.
4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.
5. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 35

(Periodi di studio effettuati presso altro Istituto italiano o estero)

1. L'accademia favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Consiglio accademico.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, sarà la struttura didattica interessata a deliberare il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione all'Accademia lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando eventualmente il debito formativo da assolvere.

Art. 36

(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. L'accademia può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:

a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;

b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;

c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;

d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;

e) le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore,

o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nell'Accademia Milano, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39

(Didattica multimediale e a distanza)

1. L'Accademia può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 40

(Attività formative propedeutiche)

1. L'Accademia organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio.

2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 41

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. L'Accademia può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:

- a) sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
- b) favorire la crescita culturale degli adulti;
- c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente l'accademia rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 42

(Corsi di formazione musicale di base)

1. L'Accademia attiva corsi di formazione musicale di base, o comunque denominati, ai sensi dell'art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999.

2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.

3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente sono definiti in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, l'accademia rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.

5. I corsi di formazione musicale di base, comunque denominati, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – REGIME TRANSITORIO

Art. 43

(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sentito il parere del Collegio dei Professori e della Consulta degli studenti, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 44

(Piani dell'offerta didattica)

I corsi di studio attivati dall'Accademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.